

# GIORNATA DI STUDI

La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

## PROFILI FISCALI E CONTRIBUTIVI DELLE TRANSAZIONI DI LAVORO

**AVV. RENATO SCORCELLI**

**LUCCA, 4 MARZO 2022**

*Giuseppe Pera*

Fondazione Giuseppe Pera

# GIORNATA DI STUDI

La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

- **Profili fiscali delle transazioni di lavoro**
- **Profili contributivi delle transazioni di lavoro**

*Giuseppe Pera*

Fondazione Giuseppe Pera

# GIORNATA DI STUDI

La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

## PROFILI FISCALI

*Giuseppe Pera*

Fondazione Giuseppe Pera

# GIORNATA DI STUDI

La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

## Quadro normativo di riferimento:

artt. 6, 17, 19, 49 e 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (“*TUIR*”) approvato con il DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (così come modificato dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 12/12/2003 n. 344).

*Giuseppe Pera*

# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022

### Quadro normativo di riferimento:

#### Artt. 49 e 51 TUIR: nozione di reddito di lavoro dipendente

**Art. 49 (già art. 46) TUIR:** redditi di lavoro dipendente quelli che **“derivano”** da rapporti di lavoro subordinato

**Art. 51 (già art. 48) TUIR):** *«Il **reddito di lavoro dipendente** è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”* .

**Oggi:** sufficiente nesso mera occasionalità.

**Prima:** necessario nesso di corrispettività *«in dipendenza del lavoro prestato»* (DPR 597/73)



# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022

### Quadro normativo di riferimento: Artt. 17 TUIR: tassazione separata

**Art. 17 (già art. 16) TUIR: modalità della tassazione** delle somme percepite dal lavoratore, distinguendo tra **transazione** “*relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro*” (lett. a) e transazione intervenuta nel **corso** di tale **rapporto** (lett. b), prevedendo **solo** nel **primo caso** l’assoggettamento a **tassazione separata**.



# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

Art. 17 (già art. 16) **Let. a)** TUIR: transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro subordinato: **tassazione separata**

**Comma 1, Lett. a):** “L'imposta si applica separatamente (...) al **trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile** e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'art. 50, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile; altre **indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso**, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte **dell'obbligo di non concorrenza**, ai sensi dell'art. 2125 del codice civile nonché **le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio** o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di **transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro**”. Sino ad **un tetto di Euro 1.000.000** (art. 24, comma 31, DL 201/2011 conv. in L. 214/11, cfr. Circ. Ag. Entrate 28/02/2012 n. 2012/25122).



# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

Art. 17 (già art. 16) **Let. a)** TUIR: transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro subordinato: **tassazione separata**

- anche l'**incentivo all'esodo** è soggetto a **tassazione separata** ai sensi dell'art. 17, lett. a) TUIR;
- **il termine «esodo»**
- deve essere **inteso nel senso di semplice “uscita”**, conformemente alla finalità della norma (agevolare la risoluzione del rapporto di lavoro) che viene conseguita sia in caso di uscita simultanea di un gran numero di lavoratori sia nel **caso di risoluzione del rapporto di lavoro con un solo lavoratore** (Cass. n. 4811/99).



# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

Art. 17 (già art. 16) **Let. a)** TUIR: transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro subordinato: **tassazione separata**

**Aliquota:** la stessa del **TFR** ma **provvisoria**

Come per il TFR, gli Uffici Finanziari determinano l'imposta definitiva (in aumento o in riduzione) entro il 31 dicembre del **quarto anno** successivo a quello di presentazione della dichiarazione del datore di lavoro (mod. 770), in base all'aliquota media di tassazione IRPEF del lavoratore dei **cinque anni** precedenti a quello della **cessazione del rapporto di lavoro tenuto conto di tutti i redditi (es. anche fondiari, di impresa etc.)** del lavoratore.



# GIORNATA DI STUDI

La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022

Art. 17 (già art. 16) TUIR: Tassazione separata

**Agenzia Entrate circ. 20/3/2001 n. 29**



*Art. 17, lett. a) TUIR è applicabile alle somme corrisposte nell'ambito di transazioni relative "alla risoluzione del rapporto di lavoro"*


*Giuseppe Pera*

# GIORNATA DI STUDI

La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022

Art. 17 (già art. 16) TUIR: Tassazione separata  
**Risoluzione Direzione Centrale Normativa e Contenzioso  
dell’Agenzia delle Entrate n. 135/E del 28/5/09**



Art. 17, lett. a) TUIR non è applicabile alle somme corrisposte dal cedente al lavoratore a titolo transattivo a fronte della rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all’art. 2112, secondo comma, c.c. non essendo configurabile una transazione *“relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro”* per effetto della continuazione *ex lege* del rapporto di lavoro in capo al cessionario dell’azienda

*Giuseppe Pera*

# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022

Art. 17 (già art. 16) **Let. b)** TUIR transazioni intervenute **nel corso del rapporto di lavoro subordinato: tassazione ordinaria** si ricava *a contrario* da:

**Comma 1, Let. b):** “L’imposta si applica separatamente (...) ad emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente **referibili ad anni precedenti**, percepiti per **effetto di leggi**, di **contratti collettivi**, di **sentenze** o di **atti amministrativi sopravvenuti** o **per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti**, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 50 e al comma 2 dell'articolo 49”.



# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022

Art. 17 (già art. 16) **Let. b)** TUIR: **tassazione separata**

**solo per certe somme (percepites nel corso del rapporto o anche dopo) «riferibili ad anni precedenti»**

Con **aliquota** corrispondente alla **metà del reddito complessivo netto del biennio anteriore all'anno di percezione** (art. 21, comma primo, TUIR).

Se il rapporto è in corso datore di lavoro opera la ritenuta IRPEF per l'intero ex art. 23 DPR 600/73

Ad esempio: **reintegrazione e risarcimento danni ex art. 18 S.L. per parte retribuzione riferibile ad anni precedenti** (mentre quella relativa ad anno di percezione: tassazione ordinaria):



# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022

Art. 17 (già art. 16) **Let. b)** TUIR: **tassazione separata**

Profilo fiscale?



Art. 6 TUIR:

(...) le **indennità** conseguite (...) a titolo di **risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi**  
(...) **costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.**

Quindi



**Indennità ex art. 18 co. 4 S.L.:**

→ pur avendo natura risarcitoria, **reddito da lavoro dipendente** riconosciuto per effetto di una **sentenza** → **tassazione separata** ex art. 17 co. 1 lett. *b)* TUIR

*Giuseppe Pera*

# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

### Art. 17 (già art. 16) **Let. c)** TUIR: transazioni relative **alla risoluzione dei rapporti di co.co.co e co.co.pro: tassazione separata**

**Comma 1, Lett. c): “L’imposta si applica separatamente (...) alle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell’art. 53, se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto nonché, in ogni caso, le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”. Sino ad un tetto di Euro 1.000.000 (art. 24, comma 31, DL 201/2011 conv. in L. 214/11, cfr. Circ. Ag. Entrate 28/02/2012 n. 2012/25122).**



# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

Art. 17 (già art. 16 **lett. c**) TUIR: transazioni relative alla risoluzione dei rapporti di co.co.co e co.co.pro: **tassazione separata**

Con **aliquota** corrispondente alla **metà del reddito complessivo netto del biennio anteriore all'anno** in cui è sorto il diritto alla percezione (art. 21, comma primo, TUIR)

Il **Committente** opera una **ritenuta IRPEF del 20%** ex art. 24 DPR 600/73



# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022

### Art. 17 (già art. 16) lett. c) TUIR: Tassazione separata

**Comma 1, Lett. c):** tassazione separata per le somme corrisposte nell'ambito di transazioni relative alla risoluzione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa →

**Esempi**      **si,** transazione relativa alla **rivendicazione della natura subordinata del rapporto da parte del co.co.pro. o del co.co.co,**  
**no,** nel caso di rivendicazione della natura subordinata del rapporto da parte dell'autonomo *tout court* (RA 20% ex art. 24 DPR 600/73, tassazione ordinaria e reddito di lavoro autonomo);  
**no,** nel caso di **rivendicazione da parte di un terzo** (somministrato, subagente etc. ) **con cui non è intercorso alcun rapporto** (RA del 20% ex art. 25 DPR 600/73, **tassazione ordinaria e reddito diverso per obbligazioni di fare e non fare**)



# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

### Art. 6 TUIR

#### Risarcimento danni

1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi d'impresa; f) redditi diversi.

2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le **indennità** conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di **risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi**, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, **costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti**. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati.

*Giuseppe Pera*

# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

### Art. 6 TUIR:

esclude dalla nozione di reddito il risarcimento del danno destinato a reintegrare il patrimonio del percettore per le perdite subite e per le spese sostenute (**danno emergente**)

assoggetta ad imposta sul reddito delle persone fisiche gli indennizzi risarcitori del lucro cessante in quanto sostitutivi di un reddito che il danneggiato non ha potuto conseguire per effetto dell'evento lesivo (**lucro cessante**)

con l'unica eccezione dei danni dipendenti da invalidità permanente o morte.



# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

### **Art. 6, secondo comma, TUIR:**

“i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti; le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituisce reddito imponibile (...) ogni risarcimento inteso a riparare un pregiudizio di natura diversa”

(Cass. 18022/2016; Cass. 20482/2013; Cass. n. 1349/2010; Cass. n. 10972/2009; Cass. n. 12789/03)


*Giuseppe Pera*

# GIORNATA DI STUDI

La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

## Art. 53 Cost.:



“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva” (primo comma)

“Il sistema tributario è informato a criteri di progressività” (secondo comma)

*Giuseppe Pera*

# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

### **Art. 6, secondo comma, TUIR:**

Non costituiscono reddito imponibile le somme che risarciscono un danno emergente e non la perdita di un reddito:



- risarcimento dei danni alla salute, all'immagine o danni esistenziali sofferti per infortuni sul lavoro o demansionamento (Cass. n.13578/2016; Cass. n. 30433/08. V. anche Cass. n. 25979/2011; Cass. n. 23795/2010; Comm. trib. Prov. Lecce n. 6/2012);
- erogazioni del datore di lavoro per integrare perdite patrimoniali del lavoratore derivanti connesse alla attività lavorativa (es. somme corrisposte al dirigente per mantenerlo indenne dalla responsabilità nei confronti dei terzi per atti o fatti compiuti nell'interesse del datore di lavoro nello svolgimento delle mansioni)

*Giuseppe Pera*

# GIORNATA DI STUDI

La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

## Art. 6, secondo comma, TUIR:

Somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno  
all'immagine e perdita di chance:



- cfr. Agenzia Entrate Risoluzione n. 106/E del 22/04/2009 e n. 356 del 07/12/2007

*Giuseppe Pera*

Fondazione Giuseppe Pera

# GIORNATA DI STUDI

La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

**Art. 17 lett. a) e lett. c) TUIR:**



“anche se a titolo risarcitorio”

**disciplina modalità del prelievo fiscale e non può farsi discendere una (illegittima) deroga all’art. 53 Cost. ed all’art. 6, secondo comma, TUIR, con assoggettamento ad IRPEF (ancorché a tassazione separata) delle somme che costituiscono risarcimento del danno emergente, per il solo fatto di essere erogate nell’ambito di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro subordinato**

*Giuseppe Pera*


Fondazione Giuseppe Pera

# GIORNATA DI STUDI

La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

## Art. 17 lett. a) e lett. c) TUIR:



Art. 32, primo comma, D.L. n. 41/95, conv. in L. 22/03/95 n. 85, con cui era stata introdotta l'attuale formulazione dell'art. 17, lett. a) TUIR

**Non modifica i principi sanciti dall'art. 6, secondo comma, TUIR, sulla esclusione dalla nozione di reddito delle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno emergente, prevedendo la norma una particolare modalità di tassazione (separata) solo per le somme che costituiscono reddito imponibile secondo i principi generali (Corte Cost., ord. n. 292 del 7/7/05)**

*Giuseppe Pera*

# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

E' consigliabile astenersi dall'effettuare la ritenuta d'acconto prevista dagli artt. 23 e 24 del DPR 600/73 solo se sussistono **solidi elementi probatori idonei a dimostrare l'esistenza di un danno emergente** (es., certificazione medica, meglio se proveniente da strutture sanitarie pubbliche; ricevute comprovanti l'acquisto dei farmaci prescritti al lavoratore; documentazione attestante il demansionamento o la diffusione di notizie lesive dell'immagine professionale del lavoratore, etc.).

*Giuseppe Pera*

Fondazione Giuseppe Pera

# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022

Onere della **prova grava sul contribuente** (Cass. S.U. n. 6572/06)

Alle **somme corrisposte al lavoratore** nell'ambito di una **transazione** “*deve essere **presuntivamente** attribuita, **al di là delle qualificazioni** formalmente adottate dalle **parti**, la **natura** di ristoro della **perdita di retribuzioni** che la prosecuzione del rapporto avrebbe implicato, e quindi il **risarcimento** di un danno qualificabile come lucro cessante (...) di guisa che alla distinta causale del relativo esborso deve corrispondere un'adeguata prova il cui onere spetta al **contribuente**” (Cass. n. 360/09)*



# GIORNATA DI STUDI

La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

**Obbligo tributario** grava in ultima analisi sul “**sostituito**” e, cioè, sul **lavoratore** → tenuto ad adempiervi presentando dichiarazione fedele

(Cass. n. 8316/09. V. anche Cass. n. 9867/2011; Cass. n. 16686/2013)

*Giuseppe Pera*

Fondazione Giuseppe Pera

# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

### QUESTIONE



Legittimità di pattuizioni per il pagamento di somme al netto delle ritenute fiscali di legge

Trib. Latina 31/3/00 e Trib. Pordenone 19/6/2003:

**Nullità clausola** accordo transattivo → pagamento al lavoratore di una **certa somma netta** → per contrasto con norma imperativa (art. 23, comma primo, D.P.R. 600/73) che impone al sostituto di imposta di rivalersi sul sostituto → il datore di lavoro sarebbe comunque tenuto ad operare la ritenuta sulla somma erogata al lavoratore.

*Giuseppe Pera*

# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

### QUESTIONE



Legittimità di pattuizioni per il pagamento di somme al netto delle ritenute fiscali di legge

**Contra validità accordo:** Cass. n. 6910/04: se in transazione non è «precisato» il pagamento al netto, «il datore di lavoro, quale sostituto di imposta, **può operare la ritenuta prelevandola** direttamente dall'importo corrisposto al dipendente» **ovvero, se corrisponde al lavoratore la somma indicata nell'accordo transattivo, «versando autonomamente all'esattoria quanto dovuto a titolo di acconto»**, può poi rivalersi sul lavoratore ex art. 23, primo comma, D.P.R. 600/73

*Giuseppe Pera*

# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

### QUESTIONE



Legittimità di pattuizioni per il pagamento di somme al netto delle ritenute fiscali di legge

Attenzione alla redazione degli accordi alla luce del ricalcolo dell'aliquota IRPEF per tassazione separata ex art. 17, lett a) Tuir (Trib. Milano, 31/10/2012, est. Atanasio e Trib Roma 28/01/2011 est. Mormile)

*Giuseppe Pera*

# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

### **Controversie tra sostituto e sostituito**

Orientamento risalente, Cass. S.U. n. 745/03:

- giurisdizione Commissione Tributaria se relative alla legittimità delle ritenute operate dal datore di lavoro,
- giurisdizione del Giudice del Lavoro se relative al corretto adempimento degli obblighi di pagamento derivanti dalla transazione medesima

*Giuseppe Pera*

Fondazione Giuseppe Pera

# GIORNATA DI STUDI

La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

## Controversie tra sostituto e sostituito

**Orientamento recente:** Cass. S.U. n. 21523/2017 (Ord.) e Cass. S.U. n. 8312/10:

- **Sempre giurisdizione del Giudice del Lavoro**, trattandosi di diritto del sostituito nei confronti del sostituto nell'ambito di un rapporto privatistico cui risulta estraneo il potere impositivo pubblico (conf. Cass. 19289/2012. V. anche Cass. n. 2133/2013; Cass. S.U ord. n. 9033/2014; da ultimo, Cass. 15 settembre 2017 n. 21523.)

*Giuseppe Pera*

# GIORNATA DI STUDI

La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

## Credito Lavoratore per Indebite Ritenute Fiscali

**Cass. 16 novembre 2021 n. 34723:**

- «Il **credito vantato dal lavoratore** nei confronti del **datore di lavoro** per le somme trattenute indebitamente sullo stipendio a **titolo di ritenute fiscali** ha **natura retributiva**» con conseguente applicabilità della **prescrizione quinquennale** (conf. Cass. 28 maggio 2019, ord., n. 14502)

*Giuseppe Pera*

# GIORNATA DI STUDI

La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

## Riforma sentenza e restituzione somme

**Cass. 27 agosto 2021 (ord.) n. 23531:**

**In caso di riforma della sentenza, il datore di lavoro ha diritto di ripetere dal lavoratore solo le somme da questi effettivamente percepite al netto delle ritenute e non al lordo delle stesse in quanto mai entrate nella sfera patrimoniale del lavoratore**

*Giuseppe Pera*

Fondazione Giuseppe Pera

# GIORNATA DI STUDI

La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

## Solidarietà tra sostituto e sostituito

### Art. 35 D.P.R. n. 602/1973

«Quando il **sostituto** viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali **non ha effettuato ne' le ritenute a titolo di imposta ne' i relativi versamenti**, il **sostituito è coobbligato in solido.**»

*Giuseppe Pera*

Fondazione Giuseppe Pera

# GIORNATA DI STUDI

La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

## Solidarietà tra sostituto e sostituito

Cass. SS.UU. 12 aprile 2019 n. 10378



Nel caso in cui il sostituto **ometta di versare le somme per le quali ha operato** le ritenute d'acconto, **il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 D.P.R. 602/1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute**

*Giuseppe Pera*

# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022

### D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – c.d. Decreto Tutele Crescenti

#### Art. 6

#### Offerta di conciliazione

(come modificato dalla L. 96/2018 di conversione del D.L. 87/2018 c.d. «Decreto Dignità»)

«In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 1 del decreto al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità delle parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge, il **datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all'art. 2113, comma 4 cod.civ. e dell'art. 82 comma 1 D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persona fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 3 e non superiore a 18 27 mensilità mediante consegna al lavoratore di assegno circolare.** L'accettazione dell'assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia all'impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario.» per i datori con soglia occupazione inferiore a quella art. 18 S.L. in misura non inferiore a 1,5 e non superiore a 6 mensilità



# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022

**D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – c.d. Decreto Tutele Crescenti**

### Art. 6

### Offerta di conciliazione

**Sedi di conciliazione** (art. 2113 c.c. e art. 82, comma 1, d. lgs. 276/2003):

- Sede giudiziale
- Sede sindacale
- Ispettorato Territoriale del Lavoro
- Altre sedi previste dai contratti collettivi
- Collegio di conciliazione arbitrale
- Commissioni di certificazione

Deve **trattarsi effettivamente di una delle sedi previste** → in caso contrario, inapplicabilità art. 2113 cod. civ. e applicazione art. 17, comma 1, lett. *a*) TUIR (tassazione separata)

**Questione delle pseudo «sedi sindacali»**

**Assegno circolare** → validità di altri mezzi di pagamento (es. bonifico) se accettati dal lavoratore (è norma posta *nell'interesse* del lavoratore stesso) ?

# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

**D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – c.d. Decreto Tutele Crescenti**

**Art. 6**

**Offerta di conciliazione**

**ULTERIORE COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AL CENTRO PER L'IMPIEGO  
DI CESSAZIONE PER LICENZIAMENTO DEL RAPPORTO**

Nelle ipotesi di licenziamento di lavoratore con contratto a tutele crescenti  
**entro 65 giorni** dalla cessazione del rapporto di lavoro (e non dal licenziamento)

il datore di lavoro **deve comunicare** al Centro per l'Impiego  
se è avvenuta o non avvenuta la conciliazione.

**SANZIONE AMMINISTRATIVA**

**OMISSIONE: DA € 100 A € 500 PER CIASCUN LAVORATORE**

**IN RITARDO O DOPO DIFFIDA: €100**



# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022

**D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – c.d. Decreto Tutele Crescenti**

### **Art. 6 Offerta di conciliazione**

«entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento»: quale significato?

- prima che il lavoratore abbia proposto l'impugnazione
- in ogni caso, entro 60 giorni dal licenziamento anche se il lavoratore ha già proposto l'impugnazione

Esclusione dell'assoggettamento alla contribuzione previdenziale → incentivo all'esodo è già esente da contribuzione

Assegno circolare → validità di altri mezzi di pagamento (es. bonifico) se accettati dal lavoratore (è norma posta *nell'interesse* del lavoratore stesso) ?

Stante obbligo di comunicazione al Centro per l'Impegno entro 65 gg dalla cessazione → termine massimo per la formalizzazione dell'accordo?



# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022

**D. Lgs. 4 marzo 2015, n. 23 – c.d. Decreto Tutele Crescenti**

**Art. 6**

**Offerta di conciliazione**

**Rispetto del termine di 60 giorni dal licenziamento**

Secondo la nota dell'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) n. 148 del 10/01/2020

- «deve ritenersi che il datore di lavoro abbia rispettato il termine previsto dalla legge per la formulazione dell'offerta di conciliazione, quando entro quel termine abbia integralmente compiuto l'attività a lui demandata, e dunque abbia inviato» ad una delle sedi protette ed «al lavoratore e sia a questi pervenuta la proposta di conciliazione con gli estremi dell'assegno circolare con contestuale richiesta di convocazione in una delle sedi protette previste dalla norma in esame».
- “Ricorrendo tali presupposti, l'eventuale convocazione avvenuta oltre i 60 giorni a causa del carico di richieste gravante sugli Ispettorati territoriali ovvero dell'esiguo lasso temporale intercorrente tra la presentazione e la scadenza del termine non avrà rilievo ai fini della fruizione dei benefici fiscali e previdenziali previsti dalla norma”.



# GIORNATA DI STUDI

La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

## PROFILI CONTRIBUTIVI

*Giuseppe Pera*

Fondazione Giuseppe Pera

# GIORNATA DI STUDI

La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

In **materia contributiva** non esistono norme che disciplinano **espressamente** il trattamento contributivo delle transazioni di lavoro.

Occorre quindi far riferimento ai principi generali



# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022

**Art. 12, lett. b), L. 30/4/69, n. 153 come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314:**

A seguito **dell'unificazione base imponibile fiscale e previdenziale** (art. 6 D.lgs. 314/97), ai sensi dell'art. 12 L. 153/69, costituiscono redditi **ai fini contributivi** quelli che **“derivano”** dal rapporto di lavoro (art. 49 TUIR) e tale reddito è costituito da *“tutte le somme e i valori in genere”* che il lavoratore percepisce a qualunque titolo **“in relazione al rapporto di lavoro”** (art. 51 TUIR).



# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022

**Art. 12, lett. b), L. 30/4/69, n. 153 come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314:**

Elenco tassativo di esclusioni dalla base imponibile

*“**esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi**”, tra le altre, il **trattamento di fine rapporto** e “*le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di **incentivare l’esodo dei lavoratori nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l’imponibilità dell’indennità sostitutiva del preavviso**”.**



# GIORNATA DI STUDI

La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

**Art. 12, lett. b), L. 30/4/69, n. 153 originaria formulazione**

Conteneva una **nozione più ristretta di retribuzione imponibile** ai fini **contributivi**:

ciò che il lavoratore riceveva “in denaro o in natura **in dipendenza** del rapporto di lavoro”



# GIORNATA DI STUDI

La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

## Art. 12, lett. b), L. 30/4/69, n. 153 originaria formulazione

Non potevano considerarsi imponibili utilità che **traevano origine da un titolo autonomo** rispetto al rapporto di lavoro e che si ponevano in un nesso di **mera occasione** e **non in dipendenza** con il rapporto di lavoro come quelle corrisposte nell'ambito di **transazioni novative**

# GIORNATA DI STUDI

La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

## DETERMINAZIONE DEL CARATTERE NOVATIVO

Occorre accertare se, nel comporre l'originale rapporto litigioso, le parti **abbiano inteso** o meno **addivenire** alla conclusione di un **nuovo rapporto giuridico** diretto a costituire, in **luogo** di quello **precedente**, **nuove** ed autonome situazioni che costituiscono fonte autonoma **dell'obbligazione** (Cass. n. 15444/2011 e Cass. 1317/2006 e Cass. 20145/10) .

Accertamento da eseguirsi sulla base di elementi interpretativi desunti dalla volontà delle parti e dal tenore letterale delle clausole contrattuali.



# GIORNATA DI STUDI

La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022

## DETERMINAZIONE DEL CARATTERE NOVATIVO

Esempio: domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni per omissione contributiva ex art. 2116, secondo comma, c.c.  
→ transazione con cui il datore di lavoro si obbligava a costituire una rendita vitalizia *“con connotati quantitativi e normativi diversi dal trattamento che sarebbe spettato”* (Cass. 13717/2006. V. anche Cass. n. 20146/2010)




# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022

### TRANSAZIONI NOVATIVE E CONTRIBUZIONE

#### QUESTIONE



**Vecchio disposto** art. 12 L 153/69: *“si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve (...) **in dipendenza del rapporto di lavoro**”*

#### **Consequente orientamento giurisprudenziale**

Non assoggettabilità a contribuzione: nel caso di *“transazione novativa”* l'erogazione non può *“essere considerata, ai fini contributivi, come corrisposta **in dipendenza del rapporto di lavoro**”, essendo tale rapporto sparito nel momento della conclusione della transazione novativa”* (Cass. n. 4811/99 e Cass. 20146/10).

L'erogazione deve essere in nesso di *“dipendenza”* dal rapporto e non di mera *“occasionalità”* (Cass. 4999/92)

*Giuseppe Pera*


# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022

### TRANSAZIONI NOVATIVE E CONTRIBUZIONE

#### QUESTIONE



**Vecchio disposto** art. 12 L 153/69: *“si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve (...) **in dipendenza** del rapporto di lavoro”*

*“Le somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente in esecuzione di un contratto di transazione non sono ai sensi e per gli effetti della L n. 153/69 art. 12 – **nel testo anteriore alla sostituzione operata dal Dlgs 314/97 art. 6** – dovute ‘in dipendenza del contratto di lavoro ma del contratto di transazione, restando l’obbligazione contributiva comunque completamente insensibile agli effetti della transazione”* con la conseguenza che permane l’obbligo contributivo se la transazione riguarda crediti del lavoratore derivanti dalla legge o dal contratto individuale/collettivo (Cass. 17495/2009, Cass. 15411/2020 e 27933/2017 )

*Giuseppe Pera*


# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022

### TRANSAZIONI NOVATIVE E CONTRIBUZIONE

#### QUESTIONE



Insomma per il vecchio disposto art. 12 L 153/69, nel caso di **transazioni novative**, la **contribuzione era dovuta solo se**

- la transazione **verteva su effettivi crediti retributivi** del lavoratore derivanti dalla legge o dal contratto individuale/collettivo **posto che**
- l'espressione "*tutto ciò che il lavoratore riceve (...) in dipendenza del rapporto di lavoro*" va interpretata come "**tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere**" (Cass. 17495/2009, Cass. 15411/2020 e 27933/2017);
- «**l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore di lavoro siano stati in tutto o in parte soddisfatti ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti**»
- «**rimanendo l'obbligazione contributiva insensibile agli effetti della transazione**»  
(Cass. 17495/2009, Cass. 15411/2020 e 27933/2017 )

*Giuseppe Pera*

# GIORNATA DI STUDI

La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022

## TRANSAZIONI NOVATIVE E CONTRIBUZIONE

QUESTIONE



**Oggi**, per effetto unificazione base imponibile fiscale e previdenziale (art.6 D.lgs. 314/97), ai sensi dell'art. 12 L 153/69, costituiscono redditi **ai fini contributivi** quelli che **“derivano”** dal rapporto di lavoro (art. 49 TUIR) e tale reddito è costituito da *“tutte le somme e i valori in genere”* che il lavoratore percepisce a qualunque titolo **“in relazione al rapporto di lavoro”** (art. 51 TUIR).

*Giuseppe Pera*


# GIORNATA DI STUDI

La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022

## TRANSAZIONI NOVATIVE E CONTRIBUZIONE

### SOLUZIONE QUESTIONE



Oggi, ai sensi nuovo art. 12 L. 153/69, è sufficiente per **assoggettamento** a **contribuzione** un nesso di mera “**occasionalità**” (Cass. 16489/09 e Trib. Parma 20/09/2011).



**Assoggettabilità** a contribuzione se la **transazione (ancorché novativa)** verte su diritti aventi natura retributiva (Trib. Parma 20/09/2011, Cass. 17495/09; *contra*, isolata, Cass. 19587/17).


*Giuseppe Pera*

# GIORNATA DI STUDI

La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

## TRANSAZIONI NOVATIVE E CONTRIBUZIONE



**Cass. 6037/2014 e Cass. 9180/2014:**

**«tutto ciò che il lavoratore riceve in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro rientra nell'ampio concetto di retribuzione imponibile ai fini contributivi...assoluta indisponibilità da parte dell'autonomia privata dei profili contributivi ...del rapporto di lavoro»**

*Giuseppe Pera*

# GIORNATA DI STUDI

La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

## TRANSAZIONI NOVATIVE E CONTRIBUZIONE



**Cass. 6037/2014 e Cass. 9180/2014:**

«per escludere la computabilità di un istituto non è sufficiente la mancanza di uno stretto nesso di **corrispettività** ma **occorre ...un titolo autonomo e diverso dal rapporto di lavoro** che ne giustifichi la corresponsione» e che **non può di per sé essere la transazione ancorché novativa**

*Giuseppe Pera*

# GIORNATA DI STUDI

La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022

## TRANSAZIONI NOVATIVE E CONTRIBUZIONE

Messaggio INPS del 9 marzo 2006 n. 7585:

*“Per stabilire se una somma concordata tra datore di lavoro e lavoratore a seguito di una transazione rientra nella retribuzione imponibile dal punto di vista previdenziale occorre verificare se la somma in questione è collegata, direttamente o indirettamente, da una obbligazione causale, al rapporto di lavoro. **Non è determinante a questi fini l'eventuale qualificazione di transazione "novativa" effettuata dalle parti**”.*



# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

Nelle transazioni di lavoro dunque **l'assoggettamento a contribuzione non si può escludere a priori** ma occorre verificare caso per caso la natura dei diritti oggetto di transazione con assoggettamento a **contribuzione** delle **somme corrisposte** in via transattiva **a fronte di rivendicazioni di diritti aventi natura retributiva**

*Giuseppe Pera*

# GIORNATA DI STUDI

La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

## TRANSAZIONI NOVATIVE E CONTRIBUZIONE

La stipulazione di una transazione novativa non preclude la verifica della reale natura delle somme corrisposte al lavoratore che sono

soggette a contribuzione INPS se sono direttamente od indirettamente collegate ad un'obbligazione o pretesa di natura retributiva relativa al rapporto di lavoro (es.: rinunzie a qualsiasi pretesa relativa all'intercorso rapporto)



# GIORNATA DI STUDI

La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

**Escluse da contribuzione** somme corrisposte a fronte di transazioni relative a **domande** di risarcimenti di danni **emergenti** non essendo imponibili fiscalmente

*Giuseppe Pera*

Fondazione Giuseppe Pera

# GIORNATA DI STUDI

La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

Escluse da contribuzione le somme corrisposte nell'ambito di transazioni a titolo di **incentivo all'esodo**

*Giuseppe Pera*

Fondazione Giuseppe Pera

# GIORNATA DI STUDI

La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022

## Incentivo all'esodo

- **Art. 4, comma 2 bis, del D.L. 30 maggio 1988, n. 173** (norma di interpretazione autentica dell'art. 12 L. 30 aprile 1969, n. 153 convertita con modificazioni in L. 26 luglio 1988, n. 291):
- **esenzione dalla contribuzione previdenziale ed assicurativa delle «somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori».**



# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022

### **Delibera n. 621 del 15 giugno 1990 del Comitato esecutivo dell'INPS:**

Ai sensi art. 4, comma 2 bis, D.L. n. 173/1988 (int. autentica art. 12 L. 153/69), dovevano ritenersi esenti dai contributi previdenziali ed assistenziali le somme *“erogate al fine di rimuovere impedimenti legali o contrattuali al recesso individuale dal rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro”*.



# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022

### Circolare INPS 19 luglio 1990 n. 170:

sulla base di quanto stabilito dall'art. 4, comma 2 bis D.L. n. 173/1988, *“esenti da contribuzione previdenziale ed assistenziale tutte quelle **somme erogate** in occasione della **cessazione del rapporto di lavoro** in eccedenza alle normali competenze comunque spettanti ed aventi lo **scopo di indurre il lavoratore ad anticipare la risoluzione del rapporto di lavoro, rispetto alla sua naturale scadenza**”*, potendo ricondursi in tale fattispecie quelle **somme “erogate in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato laddove la disciplina contrattuale o legale ponga al datore di lavoro limitazioni al potere di recesso individuale dal rapporto di lavoro”**.



# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022

**Art. 12, lett. b), L. 30/4/69, n. 153 come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314:**

*“esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi”, tra le altre, “le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori **nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l’imponibilità dell’indennità sostitutiva del preavviso”.***



Fondazione Giuseppe Pera

# GIORNATA DI STUDI

La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

## INCENTIVO ALL'ESODO

### QUESTIONE



le somme corrisposte al lavoratore **dopo che il rapporto si è già risolto per licenziamento** al fine di indurre il lavoratore ad accettare il licenziamento e rinunciare all'impugnazione dello stesso sono esenti da contribuzione?

*Giuseppe Pera*

# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022

**Circolare INPS n. 263 del 24 dicembre 1997 (emanata a seguito delle modifiche apportate dall’art. 12, quarto comma, lett. b), L. 153/1969):**

esclusione dalla base imponibile ai fini contributivi è applicabile alle *“somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro **in eccedenza alle normali competenze comunque spettanti ed aventi lo scopo di indurre il lavoratore ad anticipare la risoluzione del rapporto di lavoro, rispetto alla sua naturale scadenza”***.



# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022

### Circolare INPDAI n. 268 del 1998:

esclusione dalla base imponibile contributiva di *“tutte quelle **elargizioni** che siano **migliorative** rispetto ai **trattamenti** contemplati dai **contratti collettivi** al titolo per il quale è prevista l’esclusione, ovvero che – pur nel rispetto della libera volontà delle parti – **siano riconducibili alla volontà di agevolare lo scioglimento del rapporto di lavoro** o che, infine, abbiano **carattere risarcitorio**”* (ivi inclusa l’indennità supplementare).



# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022

### Circolare INPS n. 125, 11 maggio 1992

Esclusione da base imponibile:

- indennità pari a 15 mensilità ex art. 18, comma 5, S.L. dovuta al lavoratore in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro cfr. anche nuovo art. 18 S.L. (così anche art. 18 S.L. come modificato dalla Legge Fornero);
- indennità spettante al lavoratore ai sensi dell'art. 8 L. 15 luglio 1966 n. 604 in caso di mancata riassunzione del lavoratore illegittimamente licenziato.

Tali indennità ***“hanno natura risarcitoria e non rientrano quindi nell'imponibile contributivo”*** in quanto ***“non essendo ripristinato ‘ex tunc’ il rapporto di lavoro, non sussistono i connessi obblighi contributivi”*** .



# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

**Questione:** esenzione da contribuzione e somme corrisposte **dopo la risoluzione del rapporto per licenziamento** per indurre anche 1 lavoratore ad accettare il licenziamento

- non imponibilità **contributiva** di **somme erogate** alla **cessazione del rapporto** di lavoro di **singoli lavoratori** corrisposte, al fine di incentivare l'esodo, **sia se conseguite con un apposito accordo** per l'erogazione dell'incentivazione **anteriore alla risoluzione del rapporto**, sia, **più in generale**, di **tutte le somme** che risultino **erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro ai fini di incentivare l'esodo**" (Cass. n. 23230/04 e Trib. Parma 20/09/2011), «potendo risultare ciò sia da una indicazione in tal senso nell'atto unilaterale di liquidazione delle spettanze finali, **sia da elementi presuntivi**» (Cass. n. 10046/2015).



# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022

### (Segue) Incentivo all'esodo e licenziamento

L'esclusione dalla base imponibile opera a **prescindere dal fatto che l'offerta sia rivolta ad un singolo lavoratore ovvero ad una pluralità di lavoratori**

*“E' indifferente che la cessazione del rapporto riguardi un singolo dipendente ovvero si configuri come un esodo di massa, così come non assume rilievo il soggetto che prende l'iniziativa dello scioglimento del rapporto” (Cass. n. 4811/99).*



# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

### (Segue) Incentivo all'esodo e licenziamento

- non **imponibilità previdenziale di una somma corrisposta ad un lavoratore già licenziato** al fine di agevolare la risoluzione del rapporto di lavoro (Cass. n. 4811/99) ;
- **Contra**: Cass. Civ., Sez. Lav., 9 maggio 2002, n. 6663 ma:
  - **caso concreto**: licenziamento di un dirigente bancario e domanda di condanna della banca al risarcimento del danno pari alle retribuzioni perse a causa del licenziamento
  - pagamento in via transattiva a fronte rinuncia a tale domanda;
  - solo a seguito accertamento INPS, la banca aveva invocato la normativa in materia di incentivazione all'esodo
- . **Contra**: Cass., Sez. Lav., 14 marzo 2014, n. 6037 e Cass., Sez. Lav., 23 giugno 2016, n. 13057 (ma **caso concreto**: erogazione corrisposta a tacitazione di qualsiasi pretesa derivante dal rapporto).



# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022

### (Segue) Incentivo all'esodo e licenziamento

- non imponibilità previdenziale di una somma corrisposta ad un lavoratore già licenziato

**Contra:** Cass., Sez. Lav., 14 marzo 2014, n. 6037 e Cass., Sez. Lav., 23 giugno 2016, n. 13057 ma **caso concreto:**

*“gli **accordi** sono intervenuti”* dopo la risoluzione del contratto *“non in funzione di incentivo alla risoluzione del rapporto bensì di **composizione delle reciproche pretese derivanti dalla risoluzione del rapporto di lavoro**”*

*“i verbali di conciliazione contenevano una rinuncia ad ogni pretesa nascente dal rapporto”* senza *“l'erogazione di alcuna somma”* ad hoc da parte del datore



# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022

### (Segue) Incentivo all'esodo e licenziamento

**Art. 12, lett. b), L. 30/4/69, n. 153 come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 2 settembre 1997, n. 314:**

**Segue:**

*“esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi”, tra le altre, “le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di **incentivare l'esodo dei lavoratori nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione**, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso”.*




# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022

### INTEGRAZIONE DEL TFR

#### Questione



le somme corrisposte a titolo di integrazione del TFR sono soggette a contribuzione?

**SI:** salvo che non si dia la prova che tali somme *“sono state determinate sulla base dei criteri previsti dall’art. 2120 c.c. e a **completamento** dell’insufficiente **liquidazione del TFR operata in precedenza**”* (Cass. 1999/1653) non essendo a tal fine sufficiente la sola *“qualificazione compiuta dalle parti”* (Cass. 1992/4999)

Titolo utilizzato prima delle modifiche apportate sin dal 1988 all’art. 12, lett. b), L. 30/4/69, n. 153.


*Giuseppe Pera*

# GIORNATA DI STUDI

La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

**Cass. civ. 13 maggio 2021, n. 12932**



**Il diritto dell'INPS alla contribuzione sull'indennità sostitutiva del preavviso** sorge per **effetto del licenziamento con preavviso** ed è **irrilevante** ai fini dell'obbligo di pagamento di tale contribuzione la **transazione** intervenuta tra datore di lavoro e dirigente avente ad oggetto la **revoca del licenziamento** e la **risoluzione consensuale** del rapporto di lavoro.

*Giuseppe Pera*

# GIORNATA DI STUDI

## La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022

### Cass. civ. 13 maggio 2021, n. 12932

**l'estraneità della transazione**, intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore, al **rapporto contributivo** discende dal principio per cui alla **base del calcolo dei contributi previdenziali deve essere posta la retribuzione, dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo, e non quella di fatto corrisposta**, in quanto l'espressione usata dalla legge n. 153 de 1969, art. 12, per indicare la retribuzione imponibile («*tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro*») va intesa nel senso di **tutto ciò che ha diritto di ricevere**".

"Il rapporto assicurativo e l'obbligazione contributiva ad esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto **autonomi e distinti**, nel senso che **l'obbligazione contributiva del datore di lavoro** verso l'istituto previdenziale **sussiste indipendentemente** dal fatto che gli **obblighi retributivi, nei confronti del prestatore d'opera, siano stati** in tutto o in parte **soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti**".



# GIORNATA DI STUDI

La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

## **Somme corrisposte per incentivare risoluzione di co.co.co e co.co.pro**

Questione

le somme corrisposte nell'ambito di tali accordi sono soggette a contribuzione?

**SI: (nei limiti del massimale annuo) perché manca per questi rapporti una norma che esclude l'obbligo contributivo**

*Giuseppe Pera*

# GIORNATA DI STUDI

La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

## TRANSAZIONI E CONTRIBUZIONE

Consigliabile prevedere nei verbali di conciliazione il pagamento di **due distinte somme**:

- 1) A titolo di incentivo all'esodo (esente da contribuzione);
- 2) A titolo transattivo (da assoggettare a contribuzione).



# GIORNATA DI STUDI

La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022

## TRANSAZIONE E SENTENZA DI REINTEGRA

**Obbligo contributivo indennità risarcitoria *medio tempore* ex art 18 S.L. → transazione sulla mancata ricostituzione del rapporto **non opponibile** all'INPS (Cass. 17180/2014)**



# GIORNATA DI STUDI

La risoluzione negoziale delle controversie di lavoro

*Complesso Conventuale di San Francesco – Lucca - 4 marzo 2022*

## GRAZIE PER L'ATTENZIONE

**Avv. Renato Scorcelli**

**Scorcelli & Partners**

STUDIO LEGALE

**Galleria San Babila 4/C**

**20122 Milano**

**Tel. +39.0276390744 Fax +39.0276390681**

**rscorcelli@splegal.it**

La presente opera, compresa di tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d'autore.  
E' vietata, se non espressamente autorizzata, la riproduzione in ogni modo e forma.



Fondazione Giuseppe Pera